

Per poter essere qualificata come “piccola” o “media”, infatti, un’impresa non soltanto deve rispettare il limite occupazionale (massimo 250 addetti), ma anche le soglie finanziarie (un massimo di 50 milioni di euro di fatturato o un massimo di 43 milioni di euro a bilancio) stabilite dalla raccomandazione 2003/361, espressamente richiamata dal regolamento n. 1907/2006 e dal regolamento n. 340/2008.

Il Tribunale fornisce, poi, anche una completa disamina delle nozioni di impresa collegata e di impresa associata ai fini della valutazione congiunta del rispetto dei requisiti. Riguardo alla prima qualificazione, nella sentenza si legge come l’articolo 3, paragrafo 3, comma 1 dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361 stabilisca che «[s]i definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa». Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 3, comma 3 dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361 dispone che «[l]e imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese (...) sono anch’esse considerate imprese collegate». Per quanto concerne la seconda qualificazione, prosegue il Tribunale, l’articolo 3, paragrafo 2, comma 1 dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361 afferma che si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come «imprese collegate» e tra le quali esiste la relazione che vede un’impresa (impresa a monte) detenere, da sola o insieme a una o più «imprese collegate», almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

RESPONSABILITÀ 231: LA SPECIALE TENUITÀ DEL FATTO NON ESCLUDE AUTOMATICAMENTE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

Cassazione penale, sezione III, 28 febbraio 2018, n. 9072. Pres. Ramacci, Rel. Socci

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Reato presupposto - Gestione illecita di rifiuti - Non punibilità per speciale tenuità del fatto - Articolo 131-bis - Effetti - Articolo 8, D.Lgs. n. 231/2001 - Estensione alla responsabilità dell’ente

In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso.

NOTA La pronuncia in commento trae origine dal ricorso per Cassazione promosso dal procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato insussistente l’illecito amministrativo contestato alla società sul presupposto che le persone fisiche responsabili erano state dichiarate non punibili del reato loro ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, codice penale.

Nella sentenza in esame la corte di Cassazione penale affronta un’interessante questione di diritto, ovvero se debba essere sempre esclusa una responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato. Tra le diverse possibili interpretazioni, la Corte, discostandosi dalla sentenza impugnata che aveva - invece - escluso la responsabilità dell’ente, afferma come, nei casi di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, non possa automaticamente escludersi una eventuale responsabilità amministrativa dell’ente. E ciò sulla base del rilievo per cui «la sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio (non punibilità) non coinvolge il reato. La decisione infatti esprime un’affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica (in dottrina si è utilizzata l’espressione cripto condanna)». Tuttavia, rimane fermo, in ogni caso, il principio per cui questa sentenza non potrà avere alcun effetto di giudicato nell’eventuale giudizio di responsabilità dell’ente; diversamente infatti - prosegue la Corte - «si violerebbe il diritto di difesa della persona giuridica in modo irrimediabile».